

**Formazione 4.0:
un'opportunità per far
crescere l'azienda
beneficiando di un
credito d'imposta**



Piano Nazionale Transizione 4.0



A COSA SERVE

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la **trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese ai fini di realizzare il paradigma 4.0



Possono partecipare ***tutte le società e le imprese residenti in Italia, a prescindere dalla categoria giuridica, dall'ambito economico di pertinenza, dalla grandezza e dalle caratteristiche reddituali e contabili***

Sono **escluse** le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



I VANTAGGI

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura del:

- **70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- **50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese**, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- **30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.**

Avvertenza: con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall'art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al **60%** nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei **lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

- Big Data e Analisi dei Dati
- Cloud & Fog Computing
- Cyber Security
- Simulazione e Sistemi cyber-fisici
- Prototipazione rapida
- Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
- Robotica avanzata e collaborativa
- Interfaccia uomo macchina
- Manifattura additiva o stampa tridimensionale
- The Internet of Things (IoT) – Internet delle cose e delle macchine
- Integrazione Digitale dei Processi Aziendali

QUALI AZIONI FORMATIVE SI POSSONO ATTIVARE?

È POSSIBILE L'IMPIEGO DI DIPENDENTI DELL'IMPRESA IN QUALITÀ DI DOCENTI?

- No, le attività formative dovranno essere svolte da **soggetti qualificati esterni all'impresa, aventi determinati requisiti stabiliti da normativa.**

- Sì, limitatamente ai casi in cui tale figura risulti dipendente dell'azienda.
- In tal caso l'azienda potrà richiedere il beneficio del credito d'imposta nella misura massima del 30% del costo della risorsa.

È POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI FORMATIVE DEL TITOLARE D'IMPRESA?



I SERVIZI OFFERTI DA FO.R. A.C.A.I.

- Consulenza per valutare i corsi più attinenti alle attività dell'azienda per ottenere il credito di imposta, analisi del fabbisogno, ideazione e progettazione esecutiva dell'azione formativa.
- Attività di svolgimento delle azioni formative, di monitoraggio, di somministrazione del materiale didattico, erogazione corsi con propria piattaforma Formazione a Distanza.
- Assistenza in itinere per tutta la durata delle azioni formative, azioni di verifica.
- Rendicontazione e assistenza nella predisposizione della documentazione idonea ai fini della stesura della certificazione contabile da parte del revisore legale dei conti incaricato per l'ottenimento del credito di imposta.

Accedi

PIATTAFORMA DEDICATA

CREDENZIALI PERSONALIZZATE CON MATERIALE
DIDATTICO, VIDEOLEZIONI E WEBINAR

REPORT FORMAZIONE EFFETTUATA

FORMAZIONE A DISTANZA

L'INDIVIDUO AL CENTRO DEL PROCESSO FORMATIVO

Accedi ai corsi

SPESE AMMISSIBILI

Si precisa che la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), al comma 1064, lettera “i”, ha introdotto all’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 210-bis secondo il quale:

“Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”.

I costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, sono:

- *le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;*
- *i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;*
- *i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;*
- *le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.*

Pertanto, al credito di imposta è possibile aggiungere, a seconda della grandezza dell’azienda, il 70%-50%-30% dell’importo riconosciuto a FO.R. A.C.A.I. per le attività svolte.

Resta ammissibile, ad incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di Euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.

NOMINATIVO	IPOTESI TOTALE ORE LAVORATE IN UN ANNO	COSTO ORARIO	ORE FORMAZIONE	COSTO DIPENDENTE IN FORMAZIONE
DIPENDENTE 1	1625	27,46 €	210	5.766,60 €
DIPENDENTE 2	1530	18,64 €	210	3.914,40 €
DIPENDENTE 3	728	14,52 €	210	3.049,20 €
				<u>12.730,20 €</u>



PROIEZIONE ECONOMICA

Sulla base di quanto riportato in tabella, abbiamo ottenuto un costo della formazione pari a Euro 12.730,20

Ipotizziamo si tratti di una piccola impresa. Pertanto, è possibile richiedere come credito di imposta il 70% dell'importo sopra indicato, ovvero una cifra pari a **Euro 8.911,14**.

Ipotizziamo che l'azienda riconosca a FO.R. A.C.A.I. il 30% del credito d'imposta ottenibile dall'azienda, ovvero Euro 2.673,34.

Trattandosi di una piccola impresa, quest'ultima potrà aggiungere al credito d'imposta, il 70% della quota riconosciuta a FO.R.A.C.A.I., ovvero **Euro 1.871,33**

Ipotizziamo si riconosca al revisore contabile per l'attività di asseverazione una quota pari a **Euro 1.500,00**. Tale quota si aggiunge al credito d'imposta al 100%.

Pertanto, l'azienda potrà richiedere un credito di imposta complessivo pari a **Euro 12.282,47** da presentare a compensazione per il 2023, secondo le modalità riportate nella presente informativa.

COME SI ACCEDE AL CREDITO DI IMPOSTA

Il credito d'imposta, derivante dallo svolgimento di un percorso formativo, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, con sostenimento delle spese ammissibili, presentando il **modello F24 telematico**.

Per fruire del credito d'imposta, le aziende devono assolvere ai seguenti obblighi:

- Ottenere **apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che dichiari l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.
- Essere in possesso di una relazione, rilasciata dal soggetto che eroga la formazione, che descriva **le modalità organizzative ed i contenuti delle attività di formazione svolte, nonché dei registri nominativi** di svolgimento delle attività formative sottoscritti sia dal dipendente sia dal docente.